



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 – Gab.

Milano, 18 marzo 2020

Ai Sigg. Titolari di Istituti di  
Vigilanza  
(elenco allegato)

**OGGETTO: INFEZIONE DA COVID-19 – SETTORE DELLA VIGILANZA PRIVATA**

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il Governo nazionale è intervenuto in più occasioni per introdurre misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19 tra la popolazione inizialmente destinate alle regioni più colpite, tra cui la Lombardia, e successivamente estese all'intero territorio nazionale.

Dette misure hanno imposto una serie di limitazioni alla possibilità di spostamento individuale e delle restrizioni alle attività commerciali e produttive imponendo in alcuni casi un obbligo totale di chiusura e in altri casi l'adozione di modalità organizzative tali da assicurare la limitazione del contagio e la conseguente tutela del personale impiegato e degli utenti/clienti dell'attività o del servizio.

In tal senso si rende opportuno fornire alcuni chiarimenti circa le disposizioni che devono essere applicate a codesto settore.

*In primis* si rileva che l'attività di vigilanza privata non rientra tra le attività sottoposte a divieto. Al contempo, lo svolgimento della stessa deve essere effettuato previa valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi specifici in cui può incorrere il personale sulla base dell'attività svolta, e assicurando la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che verranno ritenuti più opportuni, sentito il medico competente.

In tal senso, anche in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle organizzazioni sindacali del settore, la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali ha richiamato l'attenzione delle aziende che operano nel settore dei servizi pubblici ad osservare scrupolosamente quanto previsto dai richiamati provvedimenti governativi in termini di misure di sicurezza da adottare, precisando che eventuali difformità potranno essere oggetto di propria attenta valutazione.

Tanto premesso codesti Istituti vorranno assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei al tipo di attività svolta, quali responsabili della salute dei propri dipendenti sul luogo di lavoro.

Secondariamente si rileva che il legislatore, consapevole delle numerose e rilevanti autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del TULPS e della complessità dei relativi procedimenti, ha espressamente adottato disposizioni volte a contemperare le esigenze di pubblica sicurezza con quelle di prosecuzione delle attività e dei servizi del settore della vigilanza.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

In particolare l'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha sospeso, per la durata di trenta giorni "i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi".

Successivamente, visto l'aggravarsi e il diffondersi del contagio da Covid-19, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema con il D.L. n. 17 del 16 marzo 2020 che, all'art. 103, ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

In particolare si prevede che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Sono pertanto prorogati o differiti per il tempo corrispondente i termini di conclusione dei procedimenti.

Sempre l'art. 103, al secondo comma, prevede la proroga dell'efficacia fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

In ogni caso la scrivente Prefettura assicurerà la trattazione delle istanze presentate, anche in via telematica agli indirizzi pec presenti sul sito istituzionale, con successiva regolarizzazione in bollo, con ogni possibile urgenza.

Tanto si rappresenta per i profili di competenza, con preghiera di voler fornire gli opportuni chiarimenti ed indicazioni anche alle guardie particolari giurate in servizio presso codesti Istituti.

p. Il Prefetto  
Il Viceprefetto Vicario  
(Manno)